

Calbianco, Calmagno, Monteccecolino, Monteorciario e la frazione di Sant'Ansovino;

i ghetti, che nel 1500 erano abitati dai contadini sottomessi ai grandi proprietari terrieri, hanno un importante valore storico-architettonico e costituiscono un prezioso patrimonio da restaurare e valorizzare come testimonianza del periodo di dominio malatestiano sul territorio riminese;

i piccoli comuni della Valconca come Saludecio, nei quali si trovano questi antichi borghi autorizzano spesso, invece, lavori di demolizione e ristrutturazione che modificano irreparabilmente la struttura originaria degli edifici, non rispettando le caratteristiche ambientali e architettoniche dei fabbricati e compromettendo gravemente il valore paesistico dei paesini della provincia di Rimini —:

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare il patrimonio storico-architettonico costituito dai borghi malatestiani della Valconca e se non ritenga opportuno inoltre promuoverne la valorizzazione culturale salvandoli dalla distruzione toccata invece a Pontia di Cerreto e Castelleale.

(4-01825)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazioni a risposta scritta:

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, che successivamente ha cambiato il nome in Istituto delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informatica, era istituzionalmente dotato di dieci uffici retti da dirigenti della seconda fascia. È stato ridimensionato dalla legge n. 7 del 1994 che ha istituito l'Ente Poste che ha assorbito tutto il personale degli uffici settimo, nono e decimo;

i tre uffici sono rimasti in vita, nell'attesa che fossero assegnati ad altrettanti dirigenti;

successivamente l'ufficio settimo è stato ricostituito, mentre il nono ed il decimo sono rimasti occupati dalle sole persone dei relativi Capi Ufficio, non avendo nessun carico di lavoro;

in particolare, il decimo (Ufficio amministrazione) è molto ambito in quanto dotato del parametro di posizione più alto tra tutti gli uffici (1,8);

è stato sempre retto, a dispetto della normativa vigente che impone un dirigente amministrativo, da dirigenti tecnici;

con decreto dirigenziale 25 giugno 2001, la reggenza dell'ufficio decimo è retta con un incarico *ad interim* —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se sia auspicabile per l'organizzazione più efficiente dell'Istituto che le reggenze si protraggano per tempi così lunghi senza che, peraltro, la Corte dei conti abbia deciso secondo l'interrogante in maniera anomala, di rilevare alcunché. (4-01811)

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

oggi, 16 gennaio 2002, il *settimanale in braille*, una delle poche pubblicazioni edite in Italia in scrittura Braille, rivolte a persone non vedenti e a quanti sono impossibilitati ad accedere attivamente all'informazione su carta, è costretto a chiudere;

tale chiusura dipende esclusivamente dall'insostenibile peso delle tasse postali, che l'amministrazione delle poste impone alla suddetta rivista non essendo organo di alcuna associazione, ma edita da un srl composta da lavoratori non vedenti;

tale interpretazione delle norme postali risulta evidentemente restrittiva e non tiene conto del fatto che la finalità delle

agevolazioni è quella di facilitare la divulgazione dell'informazione tra le persone non vedenti e non quella di sostenere indirettamente l'attività di associazioni;

la chiusura della rivista rappresenterebbe la fine di una delle poche esperienze editoriali del genere e comporterebbe una inaccettabile limitazione delle opportunità di informazione per i cittadini non vedenti —:

quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti dell'azienda Poste italiane perché siano estese le agevolazioni postali anche al *settimanale in braille*, anche, se necessario tramite l'integrazione e la modifica delle norme in vigore, condizione indispensabile perché l'importante rivista possa continuare le sue pubblicazioni. (4-01829)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

TAGLIALATELA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Centrali, 2° reparto — 6^a divisione — ha bandito una gara d'appalto a licitazione privata per il servizio di pulizia dei locali degli enti della Difesa, dividendo l'appalto in due lotti, l'uno per gli Enti Area Nord, l'altro per gli Enti Area Centro al prezzo complessivo di lire 186.100.000.000, distinto in lire 86.100.000.000 per il primo lotto e lire 100.000.000.000 per il secondo lotto;

tra i requisiti di partecipazione il bando richiede una media di fatturato degli ultimi tre esercizi pari all'importo annuo a base d'asta per il singolo lotto, requisito che è iperbolico nel settore delle pulizie;

solo due o tre imprese operanti in Italia sono in possesso di un fatturato così elevato, sicché, in concreto, una gara così

strutturata impedisce la concorrenza e l'iniziativa economica, falsando il mercato e creando, di fatto, una situazione di oligopolio a favore di poche (e ben individuate) imprese;

l'articolo 59 del Trattato CEE vieta pratiche atte a falsare il mercato e a limitare la concorrenza, e la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte espresso il suo parere contrario alle stazioni appaltanti che prevedono un fatturato iperbolico senza consentire altra prova del requisito quali la fascia di classificazione nel registro delle imprese, idonee referenze bancarie, eccetera;

nel settore pulizie esistono presunzioni legali sulla capacità delle imprese e sull'idoneità all'espletamento del servizio da far apparire estremamente limitativo ancorare la partecipazione al solo volume di fatturato, anche in considerazione del fatto che l'affidabilità di un'impresa non dipende sicuramente solo da questo dato;

il bando sembra non consentire, invece, dimostrazioni alternative della capacità economica dei concorrenti contro il disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 157/1995, la disposizione del Trattato CEE e l'orientamento dell'Autorità Garante;

l'accentrare in un'unica gara il servizio è incoerente con il cosiddetto « decentramento controllato » che il ministero della difesa ha dichiarato di voler percorrere;

l'inglobare in un'unica gara un così ampio numero di servizi e di locali, divisi in regioni, province e città tanto lontane tra loro crea non poche difficoltà logistiche ed implica una materiale impossibilità di presenza sul territorio, anche da parte della Direzione Generale appaltante, con compromissione del servizio —:

se i Ministri interrogati intendano procedere alla disposizione di forme alternative di dimostrazione del requisito economico da parte dei concorrenti;